

Nuove norme per l'uso non professionale dei prodotti fitosanitari

Dopo anni di attesa è entrato finalmente in vigore il nuovo "Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori NON professionali"

(Regolamento UNP) con il quale si chiarisce la definizione di utilizzatore non professionale operando così una linea di demarcazione chiara con gli operatori professionali in agricoltura. Secondo la nuova normativa, l'utilizzatore non professionale è persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che destinate all'alimentazione, non finalizzate alla commercializzazione e per la gestione di giardini domestici o di aree al suo interno. In questo caso non è previsto l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (patentino) per svolgere le proprie attività. Utilizzatore professionale è, invece, chiunque svolga un'attività finalizzata alla commercializzazione della pianta intera o parte di essa e/o alla gestione professionale di aree non agricole. A prescindere dal tipo di prodotto utilizzato, dovrà essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino). Il Regolamento ha lo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, con particolare riguardo alla persona dell'utilizzatore stesso e di coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con detti prodotti in fase di manipolazione o di impiego nonché durante la conservazione domestica. Dal 1° maggio 2018 (15 giorni dopo la data di pubblicazione del Regolamento UNP) entrano in applicazione per un periodo limitato le cosiddette "Misure transitorie" per l'autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale. Tali misure transitorie riguardano tutti i prodotti per i quali, come già stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del maggio 2015 e ribadito con quella del gennaio 2018, non è attualmente richiesto il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e per i quali le aziende titolari avranno fatto richiesta di autorizzazione provvisoria per uso non professionale. Per il periodo transitorio saranno pertanto provvisoriamente autorizzati:

- Per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali (gli attuali PPO), che entreranno a far parte della categoria PFnPO (prodotti per uso non professionale per piante ornamentali)
- Per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti pronti all'uso destinati al trattamento di piante destinate all'alimentazione e per il diserbo di specifiche aree all'interno dell'area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE - prodotti per uso non professionale per piante edibili), senza limiti di taglia;
- Per un periodo di 24 mesi i prodotti destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all'interno dell'area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), da utilizzare con l'aggiunta di acqua in confezioni non superiori ai 500 gr/ml;
- Per un periodo di 6 mesi i prodotti destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all'interno dell'area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), se da utilizzare con l'aggiunta di acqua e in confezioni tra i 500 e i 1000 gr/ml. Non saranno quindi autorizzate, nemmeno per il periodo transitorio, eventuali taglie superiori a 1000 gr/ml di prodotti concentrati che potranno essere acquistate e utilizzate solo da soggetti in possesso di patentino. Al fine di ottenere l'autorizzazione provvisoria di tali prodotti le Imprese titolari di registrazione dovranno procedere alla modifica dell'etichetta per inserire la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", la sigla "PFnPO" oppure

impieghi considerati professionali e le taglie eccedenti il litro/chilo. Per l'ottenimento delle nuove etichette modificate sarà necessario un tempo massimo previsto di circa 3 mesi. Nel periodo necessario alle Imprese per ottenere la modifica dell'etichetta si potrà continuare a vendere i prodotti, per i quali è stata richiesta modifica dell'etichetta, con le stesse modalità precedenti all'uscita del Regolamento UNP. Tale possibilità dovrebbe essere confermata anche da specifiche indicazioni stabilite dal Ministero della Salute. Al termine di tale procedura di modifica, le Imprese dovranno fornire un fac-simile dell'etichetta modificata per le confezioni di prodotto giacenti presso i magazzini dei rivenditori, i quali, a loro volta, dovranno consegnarla all'acquirente utilizzatore non professionale. Tale fac-simile potrà essere utilizzato anche per i prodotti giacenti presso i magazzini delle Imprese titolari e distributrici con lotto di produzione antecedente alla data di entrata in vigore del Regolamento UNP. Il termine indicato in etichetta per le misure transitorie si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego dei prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale. Decorso tale termine, i prodotti potranno essere acquistati ed utilizzati solo da soggetti in possesso di patentino. Al momento della vendita, il rivenditore dovrà informare l'acquirente utilizzatore non professionale della data ultima entro cui dovrà utilizzare il prodotto, data riportata anche sull'etichetta/confezione. All'atto della vendita il rivenditore fornirà all'acquirente anche tutte le informazioni generali di sicurezza e per un corretto utilizzo dei prodotti. [Al decreto sono seguiti alcuni chiarimenti da parte del Ministero della Salute.](#)